



Arcidiocesi di Milano

I venerdì dell'Avvocatura 2016/2017

**La formazione dei Segretari Amministrativi
delle Comunità Pastorali e delle parrocchie**

**Gli atti di amministrazione (ordinaria e straordinaria)
Le alienazioni e gli atti peggiorativi del patrimonio stabile
Le autorizzazioni canoniche e le sanzioni**

Don Lorenzo Simonelli

18 novembre 2016
Curia Arcivescovile
Piazza Fontana, 2 - Milano

Sommario

Sintesi

- 1) **La Parrocchia**
- 2) **Gli atti di amministrazione**
- 3) **Le alienazione e gli atti peggiorativi del Patrimonio Stabile**
- 4) **L'invalidità canonica e civile**
- 5) **Tabelle di sintesi circa le autorizzazioni canoniche**

La Parrocchia

La Parrocchia

Can. 374

Ogni **diocesi** o altra Chiesa particolare **sia divisa in** parti distinte o **parrocchie**.

Can. 515

1. **La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.**

2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale.

3. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso.

La Parrocchia

Il Parroco

Can. 519 - Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo **diocesano**, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto.

Can. 532 - Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288.

Can. 1279 - 1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi li regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, [...].

La Parrocchia

Parrocchia

Attività

Consigli




Parroco:

- Amministratore
- Legale rappresentante




Vescovo diocesano
e Ordinario di luogo

Autorizzazione canonica per:
Amministrazione
straordinaria e alienazioni
del patrimonio stabile




Gli atti di amministrazione

Gli atti di alienazione e gli atti peggiorativi




Il codice di diritto canonico presenta al can. 1281 la regola generale che distingue gli:



e, ai cann. 1291 -1295:

atti di alienazione e peggiorativi

① Il concetto di amministrazione ordinaria/straordinaria assunto dall'ordinamento canonico è del tutto diverso dal concetto assunto dal codice civile italiano. Nessuna analogia tra ordinamenti.




Regola generale: occorre la Licenza dell'Ordinario

Can. 1281:

§ 1. **Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria**, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

§ 2. **Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria**; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

§ 3. **La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne abbia beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.**



Quali sono gli atti di amministrazione straordinaria?

Gli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** possono – a loro volta – essere distinti in relazione alla fonte giuridica che li individua:

a) **Determinati dal diritto stesso**

- 1) can. 1288: le liti attive e passive in sede civile;
- 2) can. 1267: le offerte
 - il rifiuto di accettarle se vi sono questioni di maggiore importanza,
 - l'accettazione se vi sono modalità di adempimento o condizioni.

b) **Determinati con decreto del Vescovo Diocesano, per le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo**


Can. 1281 § 2: «... **spetta al Vescovo determinare gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione**, udito il Consiglio per gli affari economici diocesano».

c) **Determinati nello Statuto dell'Ente**

Can. 1281 § 2. «Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette».

Tutti questi atti devono essere autorizzati con licenza dell'Ordinario

**Gli atti di alienazioni e peggiorativi
del Patrimonio Stabile**



Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile


La Licenza del Vescovo

Can. 1291:

Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il **patrimonio stabile** di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la **somma fissata dal diritto**, si richiede la **licenza dell'autorità competente** a norma del diritto.

I beni del **patrimonio stabile**:

- a) tra i beni economici di proprietà dell'ente, solo alcuni sono considerati appartenenti al «Patrimonio Stabile»; gli altri sono detti - per comodità - «disponibili»
- b) i beni del Patrimonio Stabile sono individuati da un atto (dell'autorità competente) detto di «legittima assegnazione» (per es. lo statuto, un decreto del Vescovo diocesano, un atto del Superiore maggiore)
- c) possono essere sia beni immobili che mobili (quindi anche prodotti finanziari)
- d) il can. 1291 riguarda solo i beni il cui valore supera la somma minima fissata dal diritto




Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile

La Licenza del Vescovo

Can. 1292 (autorità competente)

§ 1. Salvo il disposto del can. 638, § 3, **quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti;** altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati. Il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

§ 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.



Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile La Licenza del Vescovo


Can. 1295 (atti peggiorativi)

I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma **in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio** della persona giuridica **peggiorandone la condizione**.

Can. 134 (Vescovo e non anche Ordinario)

§ 3. Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, **s'intende competere solamente al Vescovo diocesano** e gli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, § 2, **esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale**.

**L'invalidità civile dell'atto:
di amministrazione straordinaria
di alienazione o peggiorativo del patrimonio stabile**



Invalidità dell'atto giuridico

L'art. 18 della legge 222/1985 “Enti e beni ...”

“Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici **non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche**”.

Si deve però tener conto anche del can. 1296

Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi lo debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa.

N.B. questo canone disciplina la materia anche laddove non esiste una norma come l'art. 18 della legge 222/1985.

**Sintesi delle autorizzazioni canoniche
dell'Ordinario, del Vescovo o del Superiore religioso**

Tabella – Enti soggetti al Vescovo diocesano

	Atti relativi a beni che appartengono al patrimonio stabile	Valore dell'atto	Licenza
1	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	< somma minima (euro 250.000 Delibera CEI n. 20)	Nessuna licenza (salvo che tali atti siano stati inseriti tra gli atti di amministrazione straordinaria; in tal caso è necessaria la licenza dell'Ordinario o dell'autorità determinata dallo Statuto).
2	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	> somma minima e < somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	- Se l'ente non è soggetto al Vescovo Diocesano, l'autorità competente è quella prevista dallo Statuto. - Altrimenti è il Vescovo Diocesano (cf. can. 134).
3	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale) solo se di proprietà degli Istituti Diocesani Sostentamento del Clero	> somma minima (euro 250.000 Delibera CEI n. 20) < somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Licenza del Vescovo diocesano e previo parere dell'Istituto Centrale Sostentamento del Clero.

^[1] Delibera CEI promulgata in data 15 luglio 2013.

^[2] *Congregatio Pro Clericis*, Lettera al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, prot. n. 2007/1479 del 23 luglio 2007

Tabella – Enti soggetti al Vescovo diocesano

	Atti relativi a beni che appartengono al patrimonio stabile	Valore dell'atto	Licenza
4	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	> somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Oltre alla licenza di cui ai nn. 1 e 2, serve anche la Licenza della Santa Sede.
5	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale) di proprietà degli Istituti Diocesani Sostentamento del Clero	> 3.000.000 (art. 36 L. 222/85)	Oltre alla licenza del Vescovo diocesano, serve la licenza della CEI e la licenza della Santa Sede
6	Ex voto, res pretiosae (beni di interesse artistico o culturale)	A prescindere	Oltre alla licenza dell'Autorità competente, occorre presentare la richiesta di licenza alla Santa Sede
7	Atto che intacca il patrimonio [stabile] peggiorandone la situazione.	Medesime soglie nn. 2-4	Medesime autorità competenti nn. 1-3

Tabella – Enti soggetti al Vescovo diocesano

	Atti relativi a beni che <u>non</u> costituiscono il patrimonio stabile	Valore dell'atto	Licenza
1	Beni mobili e immobili (compresi gli atti peggiorativi)	A prescindere	Potrebbero essere inseriti tra gli atti di amministrazione straordinaria e, dunque, richiedere la licenza dell'Ordinario o dell'autorità stabilita dallo Statuto.

Il Decreto dell'Arcivescovo di Milano Del 19 marzo 2014

Il can. 1281, § 1 C.I.C. stabilisce la necessità della licenza scritta data dall'Ordinario per porre validamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;

il § 2 dello stesso canone precisa che spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi, determinare tali atti per le persone giuridiche pubbliche a Lui soggette qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito;

visti pertanto i cann. 1291-1295 per le alienazioni e i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella *delibera n. 38* della Conferenza Episcopale Italiana;

considerata la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni, vista tra l'altro la promulgazione in data 1 settembre 2005 della *Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana;

attesa l'opportunità di differenziare le indicazioni per le fondazioni e le associazioni da quelle per le altre persone giuridiche pubbliche, come di seguito precisato;

avendo sentito il *Consiglio per gli affari economici della Diocesi della Diocesi di Milano* (CAED), nella sessione del giorno 20 gennaio 2014;

Atti di amministrazione straordinaria: Diocesi di Milano

DECRETO

stabiliamo che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche a Noi soggette:

1. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
2. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore ai due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
3. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;
4. il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;
5. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi e di beni mobili di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
6. gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

Atti di amministrazione straordinaria: Diocesi di Milano

7. le convenzioni urbanistiche;

8. le convenzioni con enti pubblici che comportano l'assunzione di oneri, obblighi o doveri;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

9. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

10. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche, di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

11. la rinuncia a donazioni, eredità, legati;

12. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

13. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti, nonché quelli relativi alle demolizioni;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se relativi a nuove costruzioni e ampliamenti di valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, a condizione che non riguardino le chiese;

Atti di amministrazione straordinaria: Diocesi di Milano

14. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, nonché quelli relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti straordinaria amministrazione se di valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

15. gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito;

16. gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;

17. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti) se vi è il diritto di nominare consiglieri, nonché la costituzione di società e l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie non quotate;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

18. la costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS;

19. i contratti bancari, compresi le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

Atti di amministrazione straordinaria: Diocesi di Milano

20. i prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore complessivo dei prestiti ricevuti nell'anno non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

21. la concessione di prestiti, ad esclusione di quelli di modico valore a motivo di pietà o di carità;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti straordinaria amministrazione;

22. l'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fideiussioni e garanzie personali;

23. l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291);

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

24. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

25. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;

Atti di amministrazione straordinaria: Diocesi di Milano

26. i contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

27. la procura generale o speciale.

Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il decreto arcivescovile del 30 novembre 1990 (Prot. Gen. n. 2283/90) e saranno seguite da un'Istruzione (can. 34) circa gli atti relativi ai beni temporali delle persone giuridiche soggette al Vescovo, in cui dettagliare le condizioni e i valori cui attenersi per le autorizzazioni. Contestualmente dovranno essere inoltre determinati i procedimenti da osservare per la predisposizione delle pratiche autorizzative, con le competenze da assegnare ai diversi organismi di Curia e agli organismi di corresponsabilità ecclesiale (Collegio dei Consultori e Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano); dette determinazioni dovranno essere integrate nel testo dell'Istruzione.

Mentre stabiliamo che il decreto entri in vigore in data **1 settembre 2014**, affidiamo ai competenti organismi di Curia il compito di provvedere a garantirne l'adeguata diffusione, conoscenza e applicazione: nella Curia arcivescovile; nelle persone giuridiche pubbliche a Noi soggette; nelle sedi competenti dell'amministrazione civile.

Milano, 19 marzo 2014

Cardinale Arcivescovo
Cancelliere Arcivescovile

AVVOCATURA **della Curia dell'Arcidiocesi di Milano**

<p>Responsabile: dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano</p>	<p>Indirizzo: Piazza Fontana 2 - 20122 Milano Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura</p>
--	--

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1. Canonico 2. Ecclesiastico 3. Civile 4. Fiscale e contributivo

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

- 1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale*
- 2. Consulenza e assistenza 3. Informazione e formazione 4. Attività autorizzativa e di controllo 5. Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione*

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

2015 – Giuffrè

Prefazione di S. Em. Card. Pietro Parolin – Segretario di Stato



Presentazione

In occasione del trentesimo anniversario della L. n. 222 del 20 maggio 2015, un gruppo studiosi di diritto ecclesiastico ha raccolto in un testo l'esperienza e la conoscenza acquisita in molti anni di studio e lavoro attorno ai principali temi relativi all'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

È nato così un libro che, con un linguaggio tecnico e accessibile, presenta la natura e le peculiarità di questo soggetto giuridico tanto presente in Italia (oltre 30.000) e promotore di molte iniziative a favore dell'uomo: dalle essenziali attività di religione o di culto alle tradizionali attività di natura sociale e culturale.

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

I destinatari

Il libro è un testo tecnico elaborato avendo presente due categorie di destinatari. Alla prima appartengono gli amministratori degli enti ecclesiastici ed i laici che partecipano ai loro consigli, alla seconda i moltissimi professionisti (per es. commercialisti, notai, avvocati, architetti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione) che assistono tali enti, coloro che rappresentano la pubblica amministrazione (locale, centrale e comunitaria) e le istituzioni economiche con le quali l'ente ecclesiastico è in quotidiano rapporto (per es. banche, assicurazioni, fondazioni di erogazione), soprattutto a motivo delle attività diverse da quelle di religione o di culto.

Gli autori confidano infatti che ciascun lettore possa trovare un effettivo aiuto per svolgere al meglio il proprio servizio e lavoro a beneficio dell'ente ecclesiastico che partecipa all'offerta di un servizio realmente benefico per le tantissime persone che quotidianamente godono delle sue attività diffuse capillarmente in Italia.



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Autori



Bettetini Prof. Andrea	Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, Università degli studi di Catania e Università Cattolica di Milano
Celli Mons. Andrea	Direttore Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma
Clementi Rag. Patrizia	Fiscalista e collaboratrice dell'Avvocatura della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Interguglielmi Antonio	Mons. Vicedirettore Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma
Mistò Mons. Luigi	Segretario della Sezione amministrativa della Segreteria per l'economia, Città del Vaticano
Pilon Avv. Lorenzo	Consulente di diocesi ed istituti religiosi
S. Ecc. Redaelli Mons. Carlo	Arcivescovo di Gorizia e Presidente del Consiglio per gli affari giuridici della CEI
Rivella Mons. Mauro	Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Città del Vaticano
Simonelli Don Lorenzo	Avvocato Generale della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Zambon Mons. Adolfo	Professore e Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Sommario

- L'amministrazione dei beni nella comunità cristiana: responsabilità della Chiesa e del presbitero - *Redaelli S.E. Carlo*
- L'ente ecclesiastico. L'origine canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'ente ecclesiastico. Il riconoscimento della personalità civile - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici - *Interguglielmi Antonio*
- L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti "atti peggiorativi" - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente - *Simonelli Lorenzo*
- Gli strumenti della vigilanza canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata - *Simonelli Lorenzo*
- Il ruolo dei consigli nell'amministrazione dei beni della chiesa - *Zambon Adolfo*
- Indicazioni per il servizio del consiglio per gli affari economici della parrocchia - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione - *Mistò Luigi*
- La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali - *Celli Andrea*
- La fiscalità dell'ente ecclesiastico - *Clementi Patrizia*
- Il bilancio preventivo dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici - *Bettetini Andrea*
- L'ente ecclesiastico ed il terzo settore - *Pilon Lorenzo*
- Quale futuro per l'ente ecclesiastico? - *Rivella Mauro*

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

Presentazione

L'emanazione nel 2005 dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economi e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 1994, dopo la prima *Istruzione in materia amministrativa* fu promossa l'elaborazione di un *testo-base* capace di raccogliere sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre un'*unica edizione nazionale* che viene offerta a tutte le parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e l'*Istruzione in materia amministrativa* sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. Così gli *Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo*, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.



La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

I destinatari

Il volume si rivolge ai *sacerdoti*, ma soprattutto ai *collaboratori parrocchiali* e ai *professionisti*. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.



exLege

ITL Milano

exLege nasce alla fine degli anni '80 in forma di circolari indirizzate alle parrocchie della Diocesi di Milano. Rapidamente assume la forma di supplemento alla «Rivista Diocesana Milanese», diventando, a partire dal 1999, una rivista autonoma con cadenza trimestrale.

Curata dall'Ufficio Avvocatura della diocesi di Milano si avvale del contributo di esperti da tutta Italia.

Oggi exLege – unica nel suo genere – esce dall'alveo originario e si rivolge all'intero territorio nazionale.

• **Destinatari**

Parroci, membri dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, associazioni ed enti *non profit*, enti ecclesiastici e studi professionali. L'attenzione specifica alle parrocchie e agli enti ecclesiastici rende la rivista uno strumento di informazione particolarmente utile anche per i professionisti (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del lavoro...) di cui le parrocchie e le diocesi si avvalgono per affrontare correttamente le questioni amministrative.

• **Finalità**

Scopo della rivista è quello di offrire precisi orientamenti e chiare indicazioni con la tranquillità di essere a norma di legge (di qui la scelta del titolo *exLege*) in ordine all'amministrazione e alla gestione delle parrocchie, ma anche, in generale, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti che vi gravitano attorno (associazioni sportive e non, organizzazioni di volontariato, Onlus, eccetera).

• **Contenuti**

Le finalità vengono conseguite attraverso una costante presentazione della normativa ecclesiastica, civile e tributaria, accompagnata da una lettura critica della stessa in riferimento alle peculiarità degli enti ecclesiastici.

• **Guide operative**

Alcune tematiche, già trattate in diversi articoli, sono riprese in forma monografica nel supplemento *Le guide operative* con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico.

• **La rivista on line**

La raccolta delle annate può essere liberamente consultata sul Portale della Diocesi di Milano.

Dell'annata in corso viene offerto invece un sommario ragionato e la Guida operativa.

www.chiesadimilano.it/avvocatura

exLege

ABBONAMENTI

Per abbonarsi occorre:

1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale o bonifico bancario, indicando solo il nominativo di chi effettua il pagamento
2. compilare la scheda “**dettaglio indirizzi**” indicando colui cui deve essere recapitata la rivista
3. inviare la scheda “dettaglio indirizzi”, completa della ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, a **ITL - Servizio Abbonati**, fax: 0249665083, oppure mail: exlege@chiesadimilano.it

Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda “dettaglio indirizzi” sono disponibili all’indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege

Quote abbonamento

Annuale ordinario

Italia: € 30,00

Esteri: € 60,00

Convegni CAEP: € 23,00